



Trib. Vercelli, 6 luglio 2023, Est. Gentili

ESDEBITAZIONE *EX LEGE* N. 3/2012 – Soddisfazione parziale dei soli creditori prelatizi – Ammissibilità.

Deve ritenersi soddisfatto il requisito oggettivo di cui all'art. 14 *terdecies*, lett. f), L. n. 3/2012, per la concessione del beneficio della esdebitazione anche in caso di soddisfazione non irrisoria dei soli creditori assistiti da privilegio o ipoteca, tenuto conto dei principi enunciati da Cassazione circa la sufficienza del soddisfacimento di parte dei creditori, nonché delle nuove disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il quale ha eliminato, dai requisiti per l'esdebitazione, quello della soddisfazione almeno parziale dei debitori.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giuseppe Angiolillo

Riproduzione riservata

art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012

art. 282 CCII



TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE

RG n. 1025/2023

Il Giudice, dott.ssa Claudia Gentili,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 giugno 2023 nel procedimento
indicato in epigrafe nei confronti di _____ rappresentata e difesa dall'avv.to
Cristiana Galli, la quale ha chiesto l'esdebitazione nella procedura di liquidazione del
patrimonio ai sensi dell'art. 14 terdecies l. 3/2012;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e letto il parere favorevole del
Liquidatore, avv.to Chiara Reposo;
letta la memoria di costituzione e le osservazioni del creditore fondiario _____
per essa la mandataria _____ a socio unico, rappresentata e difesa
dall'avv. _____

OSSERVA

Il ricorso per esdebitazione appare fondato e meritevole di accoglimento essendo
soddisfatte tutte le condizioni di legge richieste dall'art. 14 terdecies l. 3/2012 per la
concessione del beneficio e non ravvisandosi cause ostative.

Sul punto si richiama l'esauritivo parere del liquidatore circa la sussistenza delle specifiche
condizioni richieste dalla legge, facendo presente che la distribuzione dell'attivo ha
consentito la parziale soddisfazione del ceto creditorio assistito da privilegio e la totale
insoddisfazione del ceto creditorio chirografario: come rilevato dalla ricorrente, dagli atti
della procedura n. _____ RGVG si ricava che il passivo totale gravante sulla sig.ra
_____ (corrispondente alla somma degli importi oggetto delle domande di insinuazione
al passivo da parte dei creditori) è pari ad euro 433.380,83, di cui:

- euro 376.105,28 al privilegio;
- euro 62.294,08 al chirografo.

L'attivo realizzato corrisponde ad euro 81.708,32, di cui:

- euro 61.400,00 derivanti dalla vendita dei beni immobili oggetto di liquidazione;

-euro 18.277,00 rinvenienti dalla quota di pensione della sig.ra [REDACTED] istratta in favore della procedura fino a Gennaio 2022;

-euro 1.600,58 per l'attivo ereditario imputato alla ricorrente per la successione della madre in corso di procedura;

-euro 430,74 per interessi attivi del conto corrente di procedura.

L'attivo, detratte le spese di procedura, e così pari ad euro 69.063,84, è stato suddiviso tra i creditori come di seguito:

-euro 6.756,00 al Comune di [REDACTED] per IMU (annualità 2017-2018-2019-2020-2021);

-euro 47.071,04 al creditore fondiario [REDACTED];

-euro 10.404,57 al privilegio verso Agenzia Entrate Riscossione;

-euro 4.827,47 al privilegio verso l'INPS.

Il totale dei pagamenti ai creditori di cui sopra, per euro 69.063,84, a fronte del passivo totale per euro 433.380,83, restituisce una percentuale di soddisfazione del 15,9%.

La percentuale di soddisfazione dei soli creditori privilegiati si eleva al 18,3%.

Deve ritenersi perciò soddisfatto anche il requisito oggettivo per la concessione del beneficio di cui alla lettera f) dell'art. 14 terdecies l. cit., secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di procedura fallimentare secondo cui "richiedere la soddisfazione in qualche misura di tutti i creditori concorsuali comporterebbe la necessità del pagamento integrale di quelli muniti di privilegio generale e di quelli muniti di privilegio speciale nei limiti dei beni gravati, non potendosi provvedere al soddisfacimento dei creditori chirografari se non nel rispetto delle cause di prelazione; ne deriverebbe non solo l'ammissibilità dell'esdebitazione solo in presenza di una situazione patrimoniale che avrebbe consentito l'accesso al concordato ma anche, in concreto, un'applicazione dell'istituto del tutto marginale", marginalità che vanificherebbe sostanzialmente la rilevanza dell'innovazione ed i risultati che da essa il legislatore si proponeva di poter conseguire.

Anche da ultimo la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall., la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori, pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicchè ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. ord. 15246/22).

Ritiene dunque questo Giudice che, in linea con il legislatore del Codice della Crisi d'Impresa, il quale ha eliminato tra i requisiti dell'esdebitazione quello oggettivo della soddisfazione almeno parziale dei debitori, introducendo altresì l'esdebitazione dell'incapiente, nonché con il "favor debitoris", richiamato dalla Giurisprudenza più recente, devono essere maggiormente valorizzati rispetto al passato, ai fini dell'accoglimento del ricorso, gli elementi di meritevolezza del comportamento del debitore: nel caso di specie, la ricorrente ha messo a disposizione l'intero patrimonio immobiliare nonché una quota del trattamento pensionistico, collaborando attivamente con la procedura che è stata chiusa in quattro anni e nove mesi, nonostante l'emergenza sanitaria Covid 19.

Valorizzando tali circostanze e non ravvisandosi elementi soggettivi ostativi richiesti dalla norma (avendo peraltro la debitrice regolarmente depositato le dichiarazioni dei redditi), pur a fronte del complessivo ingente ammontare dei crediti ammessi al passivo, il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati ed in particolare del creditore fondiario [REDACTED] nella misura del 53%, deve ritenersi sufficiente ad integrare il requisito oggettivo per la concessione del beneficio.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto comunque della persistenza del debito verso il creditore opponente.

P.Q.M.

Dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di [REDACTED] i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;

spese compensate.

Vercelli, 6.07.2023

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Gentili